



COMUNE DI MENFI

Provincia di Agrigento



**SETTORE TRIBUTI ED ATTIVITA'
ECONOMICHE**

**REGOLAMENTO
PER IL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

*APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 21/03/2003.
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 52 DEL 13/11/2006 - N. 46 DEL 19/09/2007
ED INTEGRATO CON DELIBERA C.C. N. 26 DELL'8/06/2010.*

**Regolamento Comunale Commercio su aree pubbliche Legge Regionale
n.18 dell'1 marzo 1995 e n.2 dell'8 gennaio 1996**

ART. 1

Disciplina per l'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche

Le presenti norme vengono stabilite per la disciplina, lo sviluppo e il coordinamento del commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune, secondo i principi stabiliti dalle Leggi Regionali 1 marzo 1995, n.18 e 8 gennaio 1996, n.2;

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme Nazionali e Regionali in materia di commercio su aree pubbliche.

ART. 2

Definizione di posteggio

1. Si definisce posteggio l'area pubblica, attrezzata o non attrezzata, coperta o scoperta, data in Concessione dal Comune per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzata dal concessionario quotidianamente o periodicamente nonché l'area privata, di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività di commercio su aree pubbliche.

2. L'eventuale accettazione da parte del Comune dell'area privata per l'esercizio commerciale su aree pubbliche può avvenire:

- a) a titolo definitivo, in tale caso gli eventuali oneri per rendere fruibile l'area saranno a carico del Comune;
- b) in comodato d'uso, gli eventuali oneri per rendere fruibile l'area saranno a carico del cedente o/e concessionario;
- c) Le aree messe gratuitamente a disposizione del Comune, sono inserite tra quelle previste nell'art. 4.

3. In occasione di riunioni straordinarie di persone tale concessione potrà assumere il carattere dell'occasionalità e sarà limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.

ART. 3

Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su aree data in concessione per un periodo di tempo pluriennale, da utilizzare per almeno cinque giorni alla settimana (c.d. posto fisso);
- b) su aree data in concessione per un periodo di tempo pluriennale da utilizzare un giorno alla settimana (attività da svolgere nei mercati settimanali rionali). L'autorizzazione va richiesta al Comune sede del mercato ove s'intende svolgere l'attività;
- c) Su qualsiasi area purché in forma itinerante.

ART. 4

Individuazione delle aree da dare in concessione

Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale di cui all'art.7 della legge regionale n.18/95, ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'art.3, comma 1 del presente regolamento individua le seguenti aree:

- N. 5 in località Porto Palo;
- N. 2 posti in via Mandorlo e zone adiacenti;
- N. 2 posti in via Risorgimento incrocio via Inico;
- N. 2 posti in via G. Volpe;
- N. 2 posti in corso dei Mille;
- N. 2 posti in via A. Ognibene incrocio Piazzetta S. Michele;
- N. 2 posti in via A. Ognibene;
- N. 3 posti in via Inico;
- N. 4 posti corso A. Bilello (in spazi non già occupati dal mercato);

- N. 2 Piazzetta Venezuela;
- N. 1 corso Bilello incrocio via L. Morrione;
- N. 1 via G. Volpe Storico;
- N. 2 Piazza Vittorio Emanuele;
- N. 1 Plesso Scolastico S. Bivona – via Mazzini;
- N. 2 Isola interesse ambientale;
- N. 2 Area PIP;
- N. 1 Villa Comunale;
- N. 1 Parco dello Sport;
- N. 3 Piazza della Riviera e limitrofe aree demaniali;
- N. 3 Piazza degli Oleandri;
- N. 1 Piazzetta Pescatori;
- N. 1 Spiazzo di Fronte Statua di Padre Pio;
- N. 2 Via Boccaccio – Parco Chivilcoy.

Qualora uno o più soggetti mettono gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, per l'esercizio dell'attività di cui all'art.1 comma 2 lett. a) esse sono inserite automaticamente fra le aree sopra elencate, fino ad un massimo di 10 (dieci).

I soggetti concedenti hanno titolo prioritario a che siano loro assegnati i posteggi, nel rispetto delle norme di cui all'art.8 della L.R. n.18/95.

Ai fini della riserva delle aree a favore dei produttori agricoli per la vendita dei propri prodotti si riserva il 10% delle aree come sopra individuate.

Le aree sopra individuate non devono avere una superficie superiore a mq. 24 per ogni struttura (4 x 6) ;

Per le aree assegnate è dovuto il pagamento della tassa o canone di occupazione secondo le tariffe determinate dal Comune.

Il singolo posteggio scelto dagli operatori economici, tra le aree sopra individuate, deve essere compatibile con la destinazione urbanistica, viabilità e salvaguardia architettonica .

Unitamente ai posteggi come sopra individuati, può essere concessa un'area circostante di servizio purché disponibile e sottoposta al pagamento della tassa o canone.

Il Capo Settore, previo parere della Commissione Comunale, può rilasciare le autorizzazioni stagionali per i posteggi sopra individuati, se gli stessi risultano liberi, ed in tutte le aree verdi previste nel vigente P.R.G. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni già rilasciate anche a carattere stagionale.

ART. 5

Regolarizzazione del mercato esistente

Le unità operative esistenti in questo Comune per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche si desumono dal registro delle autorizzazioni di cui all'art.4 del Decreto Assessoriale Regionale 9 giugno 1996, nel suddetto registro vengono annotati i dati significativi di tutte le autorizzazioni rilasciate e delle eventuali variazioni:

| | |
|--------------------------|----------------------|
| - SETTORE ALIMENTARE | AUTORIZZAZIONI N. 23 |
| - SETTORE NON ALIMENTARE | AUTORIZZAZIONI N. 74 |
| - PRODUTTORI DIRETTI | AUTORIZZAZIONI N. 3 |

tutte convertite ai sensi dell'art.17 della legge Regionale n.18/1995.

ART. 6

Limiti e divieti

Il Sindaco determina le aree dove per motivi di pubblico interesse, di polizia stradale e/o per motivi igienico sanitari è vietato il commercio su aree pubbliche, in forma itinerante.

ART. 7

Pubblicità aree disponibili

Le aree previste dall'art.4, non assegnate o rese disponibili, sono rese pubbliche mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale e avviso mediante manifesto pubblico.

ART. 8

Rilascio delle Autorizzazioni

1) Le autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di cui all'art.3, del regolamento sono rilasciate dal Capo Settore, previo parere della Commissione di cui all'art.7 della legge regionale n.18/95.

La domanda deve essere formulata in competente bollo e più precisamente, dovrà contenere:

a) – Le generalità complete, la nazionalità, l'indirizzo e il codice fiscale del richiedente, ovvero la ragione sociale, la sede della società, la partita IVA e i dati di iscrizione nel Registro delle Imprese.

b) – Numero e data di iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio con la indicazione delle tabelle merceologiche, di generi alimentari – I° raggruppamento, per le quali il richiedente ha ottenuto l'iscrizione;

L'autorizzazione non può essere negata nel caso in cui siano disponibili posteggi..

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art.3 abilitano anche alla somministrazione di alimenti e bevande, in caso di soggetto iscritto al R.E.C.

ART.9

Caratteristiche delle Strutture

L'installazione di strutture prefabbricate nelle aree pubbliche di cui all'art. 3, per l'esercizio dell'attività commerciale, debbono possedere le seguenti caratteristiche:

1. La collocazione del chiosco sarà di norma concessa quando l'inserimento del manufatto nell'ambiente, oltre ad essere seriamente motivato da giustificazioni

funzionali, costituirà elemento di valorizzazione dell'intorno urbane e dei singoli elementi architettonici prossimi alla installazione proposta;

2. Pertanto la collocazione del chiosco non sarà concessa:

a) - dove la sua presenza precluda in tutto od in parte visuali prospetti che attestate su monumenti o composizioni spaziali di pregio;

b) - dove occorra garantire e valorizzare la leggibilità di segni urbanistici e edilizi quantificanti particolari vicende storiche di impianto e trasformazione;

c) - in corrispondenza degli avancorpi in oggetto presenti in alcune piazze;

d) - dove la continuità delle cortine edilizie è elemento quantificante ed attrattivo del paesaggio urbano;

e) - addossato o ancorato all'edificato.

3. L'installazione del chiosco sarà ammissibile quando rispettosa delle norme del Codice della Strada e la sua presenza sul suolo pubblico non costituisca ostacolo al movimento pedonale e veicolare.

4. Le proposte di collocazione dovranno privilegiare gli assi pedonalizzati e altri luoghi dotati di ampie banchine per il passeggio.

5. Il chiosco, da realizzare dovrà possedere caratteristiche dimensionali compatibili con quanto specificatamente indicato nei commi precedenti, adeguandosi alle dimensioni dello spazio disponibili per l'inserimento.

6. Il chiosco non sarà disponibile in aree - o a ridosso delle medesime - destinate, anche se solo stagionalmente, a dehors ed in prossimità di spazi già assegnati all'esercizio del commercio ambulante.

Il ripristino delle superficie di suolo pubblico manomesse e tutte le modifiche di marciapiedi e banchine conseguenti al collocamento dei manufatti in questione saranno eseguite dal Comune addebitate al richiedente.

7. Non potranno essere approvati elementi mobili e/o aggiuntivi non facenti parte integrante dei corpi strutturali del chiosco ancorché sporgenti da questi anche solo temporaneamente (ante incernierate, tende, superficie espositive o volumi tecnici scorrevoli ed estraibili, strutture accessorie per pubblicità, ecc.).

8. Per rispondere al principio di pulizia formale che deve caratterizzare il manufatto, sulle superficie esterne del medesimo non debbono apparire elementi che interrompano la continuità delle medesime, arrecando disturbo visivo.
9. A tal fine la progettazione dovrà far sì che organi di collegamento come dadi, viti, rivetti od altro non appaiano sulle superficie esterne del chiosco.
10. Alcuni particolari esecutivi dovranno illustrate nel progetto, già in sede di presentazione di richiesta di concessione, i criteri di cui si prevede l'adozione per rispondere alla esigenza sopra riportata.
11. In mancanza di tali elementi descrittivi, sul progetto dovrà essere annotato il rispetto dei requisiti di qualità che dovrà possedere il manufatto, anche con riferimento alle operazioni di finitura superficiale dei materiali (sabbatura, zincatura, verniciatura, ecc.) da effettuare con le tecniche più aggiornate e garantite.
12. È consentito l'inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc.) purché di dimensioni limitate, anche luminosi, anche con movimento meccanico (display, monitors, ecc.).
13. Il disegno delle parte del chiosco atte a ricevere tali elementi pubblicitari deve essere prodotto contestualmente alla pratica di concessione edilizia.
14. È consentito l'inserimento di un elemento - segnale (a segnalare la funzione del chiosco) anche verso l'esterno. Nessuna parte costituente il tetto può essere utilizzata per l'inserimento, o come supporto, di elementi o messaggi pubblicitari anche se realizzati su supporti autoadesivi. Fa parte del tutto la fascia perimetrale di mascheramento della conversa o grondaia.
15. Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opera di manutenzione.

ART. 10

Normativa igienico sanitaria

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico – sanitarie.

ART. 11

Durata delle concessioni

Le concessioni hanno durata decennale e possono essere rinnovate.

ART. 12

Procedure di rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività, possono essere rilasciate solo per un posteggio nell'ambito del Comune.
2. In occasione di fiere, mercati, sagre e manifestazioni locali, data la temporaneità dell'attività, il Capo Settore può rilasciare autorizzazioni che abbiano la durata della manifestazione.
3. Le domande devono essere spedite per raccomandata A/R e sono esaminate in ordine cronologico di presentazione che è quello della data di spedizione.

Per le domande avente la stessa data di spedizione, si terrà conto nel definire la priorità dei seguenti criteri:

- a) residente nel Comune;
- b) carico familiare;
- c) maggiore età del richiedente;
- d) il termine fissato per il procedimento è di 60 giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine, se il posteggio richiesto è disponibile, sarà automaticamente assegnato al richiedente.

Le procedure avviate alla data di emanazione del presente atto, per l'assegnazione di aree pubbliche, sono definite prioritariamente nei limiti e con le modalità previste nel presente regolamento.

4. Le domande debbono riportare in allegato la planimetria con l'esatta ubicazione del posteggio richiesto.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione è necessario acquisire il N.O. da parte della Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Tali N.O. devono essere resi entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 13

Svolgimento del mercato

Il mercato settimanale si svolge nel giorno di sabato feriale, nel corso Alessandro Bilello, occupando ambo i lati della rete viaria interessata, risultante dalla planimetria allegata sotto la lettera "A", in deroga all'art.20 del vigente codice della strada. L'attività di vendita all'interno del mercato si svolge dalle ore 8 alle ore 14.00, o nelle ore determinate dal Sindaco ai sensi dell'art. 10 della L.R.18/1995, i concessionari entro l'ora indicata debbono sgomberare completamente il posteggio.

Lo spostamento di luogo del mercato può essere operato solo per motivi di pubblico interesse, individuati nella necessità di rifare strade o piazze, rifare condutture, evitare crolli, smottamenti, assicurare la tutela della sicurezza della circolazione e della vita umana, nonché il rispetto delle norme di cui all'art.20, del Codice della strada e la possibilità di accesso alle zone interessate dalla presenza del mercato o della fiera da parte degli automezzi di soccorso sanitario, dei Vigili del fuoco e dei servizi di emergenza in genere.

Lo spostamento di luogo e di data di svolgimento di mercati o fiere locali è deliberato dal Consiglio Comunale, sentite le Commissioni di cui agli articoli 7 e 8 ter della L.R. n.18/1995, giusto art.8, comma 13, della detta Legge Regionale.

Detto spostamento di luogo e di data del mercato l'Amministrazione Comunale dà pubblicità mediante avvisi all'interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima dello spostamento, con l'intesa che, in ogni caso, restano in

vigore le concessioni di posteggio in atto, giusto art.8, comma 13 della L.R. n.18/1995.

L'operatore che non utilizzi il posteggio per giustificati motivi deve presentare al Capo Settore non oltre il quarto giorno successivo a quello in cui inizia l'assenza, motivata richiesta di conservazione del posteggio.

Il posteggio è conservato in tutti i casi in cui le leggi prescrivono la conservazione del posto di lavoro (servizi militari obbligatori, gravidanza, puerperio, ferie, assenze determinate da cariche elettive e motivi sindacali) conformemente all'art.17 del D.A. 9/6/1986 e all'art.3, comma 9 della legge 28 marzo 1991 n.112.

ART. 14

Posteggi riservati ai Produttori diretti nel mercato.

L'assegnazione dei posteggi mediante assegnazione pluriennale è effettuato secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e a parità, ed in base alla maggiore anzianità di presenza nel mercato.

La qualità di agricoltore, con riferimento all'art.18, comma 2, lettera a) della legge Regionale n.18/1995, è provata mediante un certificato in carta libera rilasciato dal Capo Settore del Comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita.

Il certificato deve essere rinnovato annualmente e deve attestare anche l'ampiezza della superficie utilizzata (art.20, comma 3, del Decreto Minindustria n.248 del 4 giugno 1993, in G.U.R.S. n.171 del 23/7/1993).

ART. 15

Regolarizzazione Mercato Esistente

Il Comune, a mente del disposto dell'art.8 bis della L.R. n.18 del 1/3/1995, provvede a regolarizzare il mercato di fatto esistente nella sua attuale

configurazione, che è quella risultante dalla planimetria redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale e allegata sotto la lettera "A".

Si procede a regolarizzare, ai sensi e per gli effetti del citato art.8 bis, comma 2, della L.R. n.18/95, a richiesta degli interessati, anche la posizione degli operatori che ivi esercitano l'attività commerciale se:

- iscritti al R.E.C. e presentano richiesta ai sensi dell'art.5 della L.R. n.18/1995 (solo per il - I - raggruppamento somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - generi alimentari);
- viene corrisposta la **TOSAP e la tassa giornaliera per la raccolta dei rifiuti**, per tutto il periodo di occupazione del posteggio e con gli oneri relativi al pagamento della tassa di posteggio e/o quant'altro dovuto a norma di legge, secondo le competenze del settore "Servizi Tributarî ed economici".

ART. 16

Suddivisione dei Posteggi del Mercato

I posteggi sono ripartiti in almeno due sezioni per alimentari e non alimentari.

Quando possibile, la sezione non alimentare deve essere divisa per specializzazione merceologiche. Spazi appositi, dotati di posteggi in numero non superiore al 10% del totale, sono riservati ai produttori diretti di generi alimentari e non alimentari, ai battitori ed agli operatori dotati automarkets.

Il mercato esistente deve essere dotato dei servizi necessari per la tutela e il decoro dell'igiene pubblica.

ART. 17

Assegnazione dei posteggi non occupati

L'assegnazione dei posteggi in seno al mercato settimanale non occupati entro le ore otto dal titolare avviene, ai sensi dell'art.8, comma 7, della L.R. n.18/1995, a sorteggio, da effettuarsi in presenza degli aspiranti di due o più

operatori del mercato e del personale di vigilanza ivi di servizio, per delega permanente del Segretario Comunale al settore della Polizia Municipale.

Nell'ambito della stessa fiera o mercato ciascun operatore potrà essere titolare di una sola autorizzazione relativa a un solo posteggio. Il concessionario ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività.

La concessione del posteggio può essere ceduta solo unitamente all'azienda commerciale, ai sensi dell'art.8, comma 10, della L.R. n.18/95.

La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata, ai sensi dell'art.8, comma 9, della L.R. n.18/1995.

ART. 18

Commercio in forma itinerante

L'attività in forma itinerante è soggetta alla seguente disciplina, giusto art.9, comma 2, della L.R. n.18/1995;

a) Il titolare dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'art.1, comma 2, lettera c) e i coltivatori agricoli di cui all'art.18, comma 2 lettera a) della legge n.18/1995 che esercitano la vendita dei prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963,n.59, e successive integrazioni e modifiche, non possono stare nello stesso punto per più di 2 ore (circolare Assessoriale Regionale della Cooperazione, del Commercio dell'artigianato e della pesca 6 aprile 1996, prot. n.4754,art.9 lett. b).

Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta, giusto art.17,comma 2,penultimo periodo del D.M. 4/6/1993 n.248.

b) La distanza tra due soste susseguenti è di ml. 400 (circolare Assessoriale citata 6/4/1996 prot. n.4754).

ART. 19

Commissione di Mercato

La commissione di mercato, di cui all'art.8 della L.R. n.18/1995, ha competenza per :

- a) essere sentita per lo spostamento di luogo o di data di svolgimento di mercati o fiere locali;
- b) essere sentita in caso di revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art.8, comma 11, della L.R. n.18/1995.
- c) Essere sentita per le deroghe agli orari dell'attività di vendita degli esercenti, ai sensi dell'art.10, comma 4, della L.R. n.18/1995;
- b) Asseverare l'attività di cui all'art.8 bis della L.R. n.18/1995, per la regolarizzazione delle posizioni degli operatori ivi contemplati.

La presidenza è affidata secondo l'ordine della maggiore età.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate dal Capo Settore dell'Ufficio Tributi e attività economiche, o per sua delega, da altro funzionario in servizio presso lo stesso settore qualifica funzionale non inferiore alla Cat. C.

Il Segretario della Commissione di mercato redige i verbali della Commissione stessa, il cui funzionamento è analogo a quello della Commissione Comunale di cui all'art.7 della L.R. n.18/1995.

ART. 20

Funzionamento Commissione

Sono a carico del Comune le spese di funzionamento delle Commissioni di cui all'art.7 e 8 ter della L.R. 1/3/1995 n.18.

Ai componenti della Commissione in parola è corrisposto, per ogni seduta, un compenso corrispondente a quello stabilito per i consiglieri comunali.

ART. 21

Orario di Commercio

1) Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può svolgersi nelle ore in cui è consentito lo svolgimento del commercio in sede fissa.

Pertanto le ordinanze emesse per il commercio in sede fissa sono estese automaticamente al commercio su aree pubbliche che si svolge in forma itinerante.

2) E' fatto obbligo al comune, di avvertire delle variazioni di orario tutti gli operatori in possesso di autorizzazioni sia di tipo "A" di tipo "B" che di tipo "C" rilasciate dal Comune previsti nell'art.4 del presente regolamento.

ART. 22

VIGILANZA

E' affidata al Corpo di Polizia Municipale la vigilanza circa il corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche;

In particolare esso soprintende a tutte le fasi procedurali alla collocazione degli operatori dei mercati all'interno degli spazi loro assegnati, e, più in generale, al corretto svolgimento dei mercati nelle aree individuate dagli organi competenti.

ART. 23

Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 52,00 a Euro 516,00 ove non ricorrono ipotesi espressamente sanzionate dall'art.20 della Legge Regionale n.18/1995 o da altre norme di legge.

ART. 24

Revoca

1) Il Capo Settore può revocare il posteggio per motivi di pubblico interesse.

Nel caso citato l'operatore ha diritto ad ottenere un altro posteggio quanto più simile a quello revocato.

2) Il Capo Settore revoca la concessione del posteggio nei casi in cui, nonostante diffida scritta, l'operatore si ostini a non lasciare sgomberata e pulita l'area concessagli.

3) Il Capo Settore può revocare la concessione nel caso in cui la cessione non è effettuata unitamente all'azienda commerciale così come previsto dall'art.8, comma 10, della L.R. n.18/95;

4) Il Capo Settore può revocare la concessione quando il concessionario, malgrado la messa in mora, non ottemperi al pagamento della tassa o canone per due annualità consecutive.

ART. 25

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi vigenti in materia.